

dovranno questi passare nel vicino Porto di Martinschicza, od ove meglio loro piacerà, senza alcuna opposizione, o contrasto.

VII.

Siccome avuto riguardo alle locali circostanze nel Porto della Fiumara devono sovente praticarsi dal regio Ufficio del Porto delle mosse generali, onde poter assegnare il conveniente luogo ai navigli impiegati nel carico o discarico delle merci, così viene ordinato a tutti i capitani e padroni di prestarsi con tutta prontezza e rassegnazione agli ordini, che di tratto in tratto saranno rilasciati, senza insistere di voler conservare la medesima Stata loro accordata, mentre la stessa deve secondo le circostanze essere talvolta cambiata.

VIII.

Tutti li navigli eccedenti la portata di 50 tonnellate non potranno carenarsi, spalmarsi, o raddobbarsi nel Porto della Fiumara, venendo ai medesimi per questo lavoro assegnato il vicino Porto di Martinschicza. I Navigli minori potranno bensì ottenere tale permesso coll'obbligo però di portarsi nell'interno del Porto, ed in vicinanza del ponte che lo traversa, ove anche presentemente accordate vengono